

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **PROTEZIONE DEGLI ANIMALI**

**Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale** ([STE n° 65](#)), aperto alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1968.

Entrata in vigore : 20 febbraio 1971.

La Convenzione fissa le norme obbligatorie per lo spazio, la ventilazione, l'igiene, i mezzi di trasporto, la nutrizione e l'abbeveramento, il carico e lo scarico del bestiame nonché l'assistenza veterinaria in caso di trasporti internazionali degli animali.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti** ([STE n° 87](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 marzo 1976.

Entrata in vigore : 10 settembre 1978.

Tale Convenzione si applica agli animali di allevamento, vale a dire agli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altre finalità agricole. Essa riguarda in particolare gli animali in sistemi di allevamento intensivo.

La protezione garantita dalla Convenzione tende ad evitare di causare agli animali sofferenze o danni inutili, avuto riguardo alle condizioni di abitazione, alimentazione e di cure. La Convenzione impone alle Parti di ispezionare le condizioni e lo stato di salute degli animali, nonché delle installazioni tecniche usate nei sistemi di allevamento intensivo, per il benessere degli animali.

La Convenzione istituisce un Comitato permanente che controlla il suo rispetto. Esso può elaborare ed adottare raccomandazioni nei confronti delle Parti, può esprimere pareri consultivi, contribuisce ai regolamenti amichevoli delle difficoltà che possono verificarsi al momento della messa in opera della Convenzione e presenta regolarmente al Comitato dei Ministri un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello** ([STE n° 102](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 10 maggio 1979.

Entrata in vigore : 11 giugno 1982.

La Convenzione ha quale principale obiettivo di contribuire ad umanizzare ed armonizzare i metodi di macello in Europa.

Essa fissa innanzi tutto un certo numero di obblighi concernenti il trattamento degli animali nei macelli: utilizzazione di attrezzatura adeguata per lo scaricamento degli animali, divieto di brutalizzare o maltrattare gli animali, in particolare divieto del percuotimento nelle parti sensibili del corpo; riparo e cura degli animali che non devono essere abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, predisposizione dei macelli a tali scopi.

Per quel che riguarda in particolare il macello, la Convenzione prescrive che ogni animale deve essere stordito prima di essere colpito a morte. L'operazione di insensibilizzazione dei grandi animali deve essere realizzata

attraverso l'uso di una particolare pistola (strumento con cui è possibile provocare una percussione o perforazione al livello cerebrale), per elettroshock o per inalazioni di gas. L'uso dell'ascia (mazzapicchio), del martello e della puntilla è vietato dalla Convenzione. Inoltre, i grandi animali non devono essere sospesi o impastoiati (legati) prima dello stordimento. Quando è possibile derogare a tali regole (abbattimenti rituali, abbattimenti di necessità, abbattimenti di pollame e conigli), l'abbattimento deve essere eseguito in modo da risparmiare all'animale ogni inutile sofferenza. Queste ultime disposizioni si applicano anche in caso di abbattimento di animali al di fuori dei macelli.

\* \* \*

**Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (STE n° 104)**, aperto alla firma a Berna, il 19 settembre 1979.

Entrata in vigore : 1° giugno 1982.

Tale Convenzione tende ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvaggia e dei loro habitat naturali. Particolare attenzione è data dalla Convenzione alle specie (anche migratrici) in pericolo di estinzione e vulnerabili indicate negli allegati.

Le Parti s'impegnano a prendere ogni misura utile per la conservazione della flora e della fauna selvaggia, misure di cui si dovrebbe tenere conto al momento dell'elaborazione della politica nazionale di pianificazione e sviluppo, nonché nella lotta all'inquinamento. Le Parti incoraggiano l'educazione e la diffusione delle informazioni generali sulla necessità di conservare il patrimonio naturale selvatico.

E' istituito un Comitato permanente, costituito dai rappresentanti delle Parti, con il compito principale di controllare che le disposizioni della Convenzione siano adeguate all'evolversi dei bisogni della vita selvaggia. A tale fine il Comitato permanente è in particolare competente a indirizzare raccomandazioni alle Parti ed ad emendare gli allegati alla Convenzione, in cui sono indicate le specie protette.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (STE n° 123)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 18 marzo 1986.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1991.

La Convenzione ha come suo scopo principale la riduzione del numero degli esperimenti e del numero degli animali utilizzati a tali fini. Essa incoraggia le Parti a non effettuare esperimenti sugli animali se non quando non ci sono valide alternative. La ricerca di metodi alternativi è fortemente incoraggiata. Gli animali – cavie devono essere selezionati sulla base di precisi criteri quantitativi; devono essere ben curati ed ogni inutile sofferenza deve essere loro evitata per quanto possibile.

Per raggiungere tali obiettivi, la Convenzione indica talune regole che devono essere considerate solo come punto di partenza. Le parti si riuniscono regolarmente per esaminare l'applicazione della Convenzione, e, se necessario, per estendere o rinforzare le sue disposizioni.

\* \* \*

**Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (STE n° 125)**, aperto alla firma a Strasburgo, il 13 novembre 1987.

Entrata in vigore : 1° maggio 1992.

Questa Convenzione tende in linea generale ad assicurare il benessere degli animali, in particolare di quelli tenuti dagli uomini per sua utilità e compagnia.

Essa esclude da tale definizione gli animali appartenenti alle specie protette cui risultano applicabili le disposizioni di altre Convenzioni, quali quelle di Washington (Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche della flora e fauna minacciata d'estinzione, aperta alla firma il 3 marzo 1973) et di Berna (STE n° 104), aperta alla firma il 19 settembre 1979.

Le Parti si riuniscono regolarmente per esaminare l'applicazione della Convenzione e, se necessario, per estendere o rinforzare le sue disposizioni.

\* \* \*

**Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti** ([STE n° 145](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 6 febbraio 1992.

Entrata in vigore :            Ratifica da parte di tutte le Parti della Convenzione.

Il Protocollo estende il campo di applicazione della Convenzione (STE n° 87) a taluni aspetti del recente sviluppo nel campo dell'allevamento degli animali, in particolare in materia di biotecnologia, ed all'abbattimento degli animali di fattoria. Nello stesso tempo, esso adatta talune disposizioni della Convenzione alla cambiata situazione in materia di allevamento di animali.

\* \* \*

**Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici** ([STE n° 170](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 giugno 1998.

Entrata in vigore :            2 dicembre 2005.

Grazie all'introduzione di una procedura semplificata, questo testo aggiorna le disposizioni della Convenzione, per tener conto dello sviluppo della comprensione e della prassi scientifica in quanto la Convenzione (STE no. 123) è stata aperta alla firma nel 1986. Questi termini riguardano le norme fissate dalla convenzione per la cura e la sistemazione degli animali da laboratorio, così come la presentazione di dati statistici sulla sperimentazione animale.

\* \* \*

**Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)** ([STE n° 193](#)), aperto alla firma a Chisinau, il 6 novembre 2003.

Entrata in vigore :            14 marzo 2006.

La Convenzione riveduta si basa sull'esperienza acquisita in 30 anni e sui risultati scientifici raggiunti in questo periodo. Contiene delle disposizioni destinate a ovviare ai difetti e a facilitare l'applicazione dei principi della Convenzione. E' stata elaborata come una convenzione quadro enunciante i principi essenziali che si devono applicare a tutte le specie. Prevede l'adozione di protocolli tecnici che possono essere emendati con una procedura semplificata, che facilita il loro aggiornamento alla luce dei dati scientifici e dell'esperienza acquisita.

La Convenzione riveduta prevede la denuncia della convenzione originale (STE no. 65). Le Parti non sono pertanto legate simultaneamente da impegni contraddittori.